

# Abilitazione non equivale a laurea e 24 crediti

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente (sentenza n. 15838/2024) anche in tema di supplenze temporanee nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per dire che al loro interno vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione ai quali non possono essere equiparati quelli che vantano esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari; questi ultimi, infatti, devono trovare posto in III fascia.

La Corte territoriale aveva accolto l'appello proposto dalla docente nei riguardi del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla sentenza del Tribunale di primo grado che aveva disconosciuto il diritto della docente, in possesso di laurea in giurisprudenza nonché di 24 Cfu a essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della sua provincia. E ciò in base al principio della uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, che trova la sua logica nell'intento di assicurare la medesima professionalità dei titolari di ruolo o di cattedra e dei supplenti. Per la Suprema Corte, invece, va considerato valido il principio di diritto che si fonda sulla connaturale diversità fra «titolo di abilitazione», che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e «titolo di studio»; nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione. Da qui la scelta di «cassare» la sentenza impugnata e rigettare l'inserimento in II fascia della ricorrente.

—P.A.P.